REGOLAMENTO (CE) N. 241/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione del 31 gennaio 2005 [2], il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1º maggio 2004, di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

(2) Tale protocollo prevede nuovi contingenti tariffari e alcuni cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.

(3) Per applicare i nuovi contingenti tariffari e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4) Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tendendo conto del periodo trascorso prima del 1º maggio 2004.

(5) Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari attualmente previsti nel regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tenere conto dei quantitativi importati nei limiti di tali contingenti per l'imputazione sui contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

(6) Dato che il protocollo all'accordo euromediterraneo tra l'Unione europea e Israele si applica in via provvisoria a decorrere dal 1º maggio 2004, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data e deve entrare in vigore quanto prima.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come previsto dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

I quantitativi che, a norma dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità, nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1303, 09.1306, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1352 e 09.1360, vengono imputati ai rispettivi contingenti tariffari aperti ai sensi dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

[1] GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2279/2004 della Commissione (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 38).

[2] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, la tabella della parte A è modificata come segue:

1) Sono inserite le nuove righe seguenti:

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (t)	Dazio contingentale
«09.1361	0105 12 00		Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g	dall'1.5. al 31.12.2004	79 653 pezzi	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	122 960 pezzi	
				dall'1.1. al 31.12.2006	126 440 pezzi	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	129 920 pezzi	
09.1362	0407 00		Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	dall'1.5. al 31.12.2004	357 067 pezzi	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	551 200 pezzi	
				dall'1.1. al 31.12.2006	566 800 pezzi	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	582 400 pezzi	
09.1363	0604 99 90		Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.5. al 31.12.2004	6,87	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	10,6	
				dall'1.1. al 31.12.2006	10,9	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	11,2	
09.1364	0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.5. al 30.6.2004	103	Esenzione
				dall'1.1. al 30.6.2005	318	
				dall'1.1. al 30.6.2006	327	
				dall'1.1. al 30.6.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 30.6.	336	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (t)	Dazio contingentale
09.1365	ex 2004 90 98	12 19 (i) 30 80	Altri ortaggi e legumi e miscele di ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi sedani rapa o carote	dall'1.5. al 31.12.2004	103	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	159	
				dall'1.1. al 31.12.2006	163,5	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	168	
09.1366	2009 80 89		Altri succhi di un solo tipo di frutta o di ortaggi e legumi, di valore Brix inferiore o uguale a 67, di valore inferiore o pari a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %, diversi dai succhi di pera o di frutta tropicale	dall'1.5. al 31.12.2004	240,33	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	371	
				dall'1.1. al 31.12.2006	381,5	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	392	

(i) A decorrere dal 1º gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 12 e 19 saranno sostituite con la suddivisione 10.»

2) Le righe per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1306, 09.1303, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1360 e 09.1352 sono sostituite rispettivamente dalle righe seguenti:

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (t)	Dazio contingentale
«09.1306	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1. al 31.12.2004	20 085 + 206 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.12.2004	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	20 988	
				dall'1.1. al 31.12.2006	21 582	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	22 176	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (t)	Dazio contingentale
09.1303	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1. al 31.12.2004	15 450 + 274,67 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.12.2004	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	16 324	
				dall'1.1. al 31.12.2006	16 786	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	17 248	
09.1310	0709 90 60		Granturco dolce, fresco o refrigerato	dall'1.1. al 31.12.	1 500 [1]	Esenzione
09.1318	0712 90 50		Carote secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	dall'1.1. al 31.12.2004	103 + 54,93 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.12.2004	Esenzione
	0712 90 90		Altri ortaggi e legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	dall'1.1. al 31.12.2005	190,8	
	0910 40 19		Timo tritato o polverizzato	dall'1.1. al 31.12.2006	196,2	
	0910 40 90		Foglie di alloro	dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	201,6	
	0910 91 90		Miscugli di spezie di generi diversi, tritati o polverizzati			
	0910 99 99		Altre spezie, tritate o polverizzate			
09.1329	0807 19 00		Altri meloni, freschi	dall'1.11.2003 al 31.5.2004	11 400 + 14,29 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.5.2004	Esenzione
				dal 15.9.2004 al 31.5.2005	11 845	
				dal 15.9.2005 al 31.5.2006	12 190	
				dal 15.9.2006 al 31.5.2007	12 535	
				dal 15.9.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.9. al 31.5.	12 880	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (t)	Dazio contingentale
09.1360	ex 2009 90 59	30	Miscugli di succhi di agrumi con succhi di frutta tropicale e miscugli di succhi di agrumi, di valore Brix inferiore o uguale a 67, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, senza zuccheri addizionati	dall'1.1. al 31.12.2004	1 545 + 892,67 di aumento del peso netto dall'1.5. to 31.12.2004	Esenzione
				dall'1.1. al 31.12.2005	2 968	
				dall'1.1. al 31.12.2006	3 052	
				dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	3 136	
09.1352	2204 21 10		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1. al 31.12.2004	3 718,3 hl + 103 di aumento dall'1.5. al 31.12.2004	Esenzione
	ex 2204 21 79	79, 80		dall'1.1. al 31.12.2005	3 985,6 hl	
	ex 2204 21 80	79, 80		dall'1.1. al 31.12.2006	4 098,4 hl	
	ex 2204 21 83 [ii]	10, 79, 80		dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	4 211,2 hl	
	ex 2204 21 84 [iii]	10, 79, 80				
	ex 2204 21 94	10, 30 [iv]				
	ex 2204 21 98	10, 30 [iv]				
	ex 2204 21 99	10				

[ii] A decorrere dal 1º gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.

[iii] A decorrere dal 1º gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.

[iv] A decorrere dal 1º gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.»